

8.2.8.3.5. Sottomisura 8.6 - Operazione A) - FA 5C - Inv. trasfor. e comm. di prod. for. ed inv. for. per accresc. il val. econ. foreste

Sottomisura:

- 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

#### 8.2.8.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione prevede la concessione di un aiuto destinato al cofinanziamento di investimenti strutturali da parte di operatori forestali, di seguito indicati:

##### **Azione 1 – Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali**

I richiedenti sono tenuti alla presentazione di un piano di investimenti che definisca il valore atteso di miglioramento produttivo ed economico, con particolare riferimento al valore aggiunto del prodotto legnoso, da realizzare con il progetto stesso. I richiedenti, nel suddetto piano, devono pertanto fornire adeguate informazioni sul valore atteso della produzione legnosa ed aggiunto del proprio prodotto legnoso ponendo a confronto la situazione precedente e successiva all'investimento. Gli investimenti proposti riguardano:

- Il miglioramento delle dotazioni tecnologiche delle imprese forestali connesse a tutti gli interventi selvicolturali ed alle operazioni di primo trattamento in foresta dei prodotti legnosi;
- Il miglioramento delle dotazioni tecnologiche delle imprese forestali connesse alla lavorazione, produzione e prima trasformazione di assortimenti legnosi che precedono la trasformazione industriale;
- La realizzazione e adeguamento delle strutture logistiche al servizio della gestione e utilizzazione forestale.

Per prima trasformazione di assortimenti legnosi che precedono la trasformazione industriale, cioè il livello "preindustriale" si intende quanto di seguito indicato:

Al fine di conformarsi al disposto dell'articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale; tali investimenti sono ammissibili solo per macchinari che hanno una capacità lavorativa massima di 5.000 mc di legname all'anno, innalzata a 10.000 mc di legname all'anno per le segherie. Gli investimenti dovranno riguardare attività realizzate su piccola scala come definita dal Quadro Nazionale delle Misure Forestali nello Sviluppo Rurale (FEASR) 2014-2020 (Art.26 - punto n. 3 - pag. 88), ovvero gli investimenti/interventi inferiori a 2 milioni di euro..

##### **Azione 2 – Interventi di miglioramento del valore economico delle foreste**

I richiedenti sono tenuti alla presentazione di un piano di investimenti che fornisca una informazione oggettiva e verificabile dell'aumento del valore economico delle aree forestali in conseguenza dell'intervento proposto. I richiedenti, nel suddetto piano, devono pertanto fornire adeguate informazioni sul valore atteso della produzione legnosa ed aggiunto del proprio prodotto legnoso ponendo a confronto la situazione precedente e successiva all'investimento. Gli investimenti proposti riguardano:

- Investimenti selvicolturali, come sotto elencati nel paragrafo delle spese ammissibili, finalizzati al miglioramento economico dei boschi a finalità produttiva, in relazione all'“utilizzo artigianale (legname da opera o da lavoro) e/o energetico (legname per la produzione di calore e/o energia) dei prodotti legnosi.

#### 8.2.8.3.5.2. Tipo di sostegno

L'aiuto è concesso in conto capitale, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo “Importi e tassi di aiuto” ed è erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. In questa misura è prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

#### 8.2.8.3.5.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg UE 702/2014 del 25.06.2014 di esenzione degli aiuti di stato del settore agricolo e forestale (ABER);
- L.R. n.6 del 23 febbraio 2005 “Legge forestale regionale” e successive modificazioni;
- D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Programma Quadro per il Settore forestale (PQSF);
- D.Lgs 227/2001, di orientamento e modernizzazione del settore forestale;
- Piano forestale Regionale (PFR) D.A. 114/2009;
- DGR 2585/2001 Prescrizioni di massima e di polizia forestale regionali (PMPF);
- DGR n. 988/1996, “Reg. CEE 2081/93, misura 1.2.2 - miglioramento patrimonio forestale, intervento 1, protezione e sviluppo del patrimonio forestale, azione 2, studi e ricerche-disciplinare tipo per la redazione di piani di gestione del patrimonio agricolo forestale.”;
- DGR n. 799/2003, “R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, art. 130. L.R. 20 giugno 1997, n. 35, art. 5. L.R. 27 luglio 1998, n. 24, art. 4. Adozione di un disciplinare per la redazione dei Piani particolareggiati forestali.”;
- DGR n. 1025/2014, “L.R. n. 6/2005 e s.m., legge forestale regionale, art. 15 bis, comma 2. Criteri e modalità per la redazione e l'approvazione dei piani d'intervento forestale straordinari.”;
- DGR 1471 del 27/10/2008.
- Normativa comunitaria, e nazionale e regionale di recepimento, in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici (approvato ed aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale sulla base della proposta dell'organismo terzo “Commissione tecnica prezzari”, formata da rappresentanti statali, degli enti locali, delle associazioni sindacali, di categoria e degli ordini professionali.).

#### 8.2.8.3.5.4. Beneficiari

##### Azione 1 – Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali

I beneficiari ammissibili sono:

- Selvicoltori privati e loro associazioni;
- PMI operanti nel settore forestale.

##### Azione 2 – Interventi di miglioramento del valore economico delle foreste

- detentori privati di terreni forestali;
- Comuni detentori di terreni forestali;
- associazioni di detentori privati o di Comuni detentori di terreni forestali;
- PMI operanti nel settore forestale.

Il contributo può essere concesso anche ai detentori di aree forestali che forniscono con i macchinari acquistati servizi di gestione delle foreste, oltre che alla propria azienda, anche per altri detentori di aree forestali. Ciò è dichiarato e provato nella domanda di sostegno. Inoltre anche gli appaltatori (fornitori di prestazioni) sono inclusi nell'ambito di questa misura. Quando l'investimento proposto è pensato per servire diverse aziende forestali deve essere indicato e comprovato nella domanda di sostegno.

#### 8.2.8.3.5.5. Costi ammissibili

Le spese sono ammissibili al sostegno se conformi alle norme stabilite dagli articoli n. 65 e 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 e dall'articolo n. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013.

##### Azione 1 – Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali

###### Finalità delle spese

- Adeguamento innovativo delle dotazioni strutturali, tecniche, di macchinari e attrezzature necessarie all'esecuzione degli interventi selvicolturali e finalizzate alle operazioni di taglio, allestimento, esbosco e mobilitazione, per interventi di primo trattamento in foresta dei prodotti legnosi;
- realizzazione e adeguamento innovativo delle dotazioni strutturali, tecniche, dei macchinari e delle attrezzature necessarie alla lavorazione, produzione e prima trasformazione di assortimenti legnosi che precedono la trasformazione industriale (con l'accezione stabilita al precedente paragrafo relativo alla descrizione dell'operazione) e per un uso sostenibile ed efficiente delle risorse forestali, allo scortecciamento, alla cippatura, alla conservazione, così come ai trattamenti protettivi, all'essiccazione del legno e ad altre operazioni precedenti il taglio industriale del legno in segheria;
- realizzazione e adeguamento delle strutture logistiche al servizio della gestione e utilizzazione forestale e necessaria alla mobilitazione dei prodotti legnosi e non legnosi, quali piattaforme, piazzali di stoccaggio e movimento macchine in bosco.

Spese ammissibili:

- mezzi, macchine, attrezzature e impianti nuovi per le utilizzazioni e l'esbosco forestale per la raccolta

di biomasse legnose, nonché per lo stoccaggio del legno;

- macchine ed attrezzature nuove per interventi di primo trattamento e/o trasformazione dei prodotti legnosi e dei sottoprodotti forestali, finalizzati alla produzione di assortimenti per gli utilizzi artigianali (legname da opera o da lavoro), e/o energetici (legname per la produzione di energia da fonte rinnovabile);
- realizzazione, miglioramento e adeguamento di beni immobili e strutture logistiche destinata alla raccolta, deposito, stoccaggio, mobilitazione, stagionatura, prima lavorazione finalizzata alla commercializzazione di assortimenti, in relazione all'uso artigianale e/o energetico dei prodotti legnosi;
- acquisizione di know-how e di software dedicato all'attività produttiva e di prima trasformazione del prodotto legnoso; spese di progettazione, oneri per consulenti, direzione lavori e spese generali (studi di fattibilità, acquisto di brevetti/licenze ecc.) connessi col progetto presentato.

Per tutti gli investimenti sopra elencati sono ammissibili le spese di progettazione, gli oneri per consulenti, direzione lavori e spese generali, nel limite massimo complessivo dell'10 % dei costi materiali di cui sopra. Tali spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

### Azione 2 – Interventi di miglioramento del valore economico delle foreste

#### Finalità delle spese

- Investimenti sostenuti al fine di realizzare conversioni permanenti della struttura del bosco e/o volti a modificarne la composizione specifica per la produzione di assortimenti legnosi di maggior pregio e valore tecnologico;

#### Spese ammissibili

- Sono ammissibili le seguenti spese relative ad interventi selvicolturali una tantum di miglioramento:
  - spalcatore, sfolli e diradamenti;
  - tagli intercalari per l'eliminazione di specie alloctone;
  - diversificazione e disetaneizzazione dei soprassuoli mediante tagli di conversione e avviamento;
  - abbattimento delle piante malate e/o morte e sostituzione con specie autoctone pregiate, al fine di migliorare gli assortimenti legnosi ritraibili.

Le spese ammissibili sono relative alle operazioni di taglio, depezzamento, sramatura, allestimento, concentramento, esbosco ed accatastamento del legname.

Per tutti gli investimenti sopra elencati sono ammissibili le spese di progettazione, gli oneri per consulenti, direzione lavori e spese generali, nel limite massimo complessivo dell'10 % dei costi materiali di cui sopra. Tali spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

#### 8.2.8.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Il sostegno previsto nell'ambito della presente Misura è concesso alle seguenti condizioni:

### Azione 1 – Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali

- l'investimento è limitato alle operazioni di produzione e prima trasformazione precedenti la trasformazione industriale (con l'eccezione stabilita al precedente paragrafo relativo alla descrizione dell'operazione) dei prodotti forestali legnosi;
- Per i beneficiari pubblici e privati che gestiscono superfici superiori a 80 ettari il sostegno è subordinato alla presenza di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente nel rispetto dell'articolo 21, punto 2 del Regolamento (UE) 1305/13 ed in conformità alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993, come meglio specificato al capitolo 8.1. del presente Programma;
- non è ammissibile all'aiuto l'acquisto di beni non durevoli come i materiali di consumo a ciclo breve quali dispositivi di protezione individuale, abbigliamento per i lavoratori forestali, arnesi da taglio manuale, nonché l'acquisto di attrezzature specifiche per la manutenzione di aree verdi quali sveltatori, tosasiepi, piattaforme elevatrici per potatura ecc.;
- presentazione di un piano di investimenti che definisca il valore atteso di miglioramento produttivo ed economico, con particolare riferimento al valore aggiunto del prodotto legnoso, da realizzare con il progetto stesso.
- il sostegno non può inoltre essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;

### Azione 2 – Interventi di miglioramento del valore economico delle foreste

- non sono ammissibili al sostegno le operazioni selvicolturali di utilizzazione di fine turno e di rinnovazione dopo il taglio di utilizzazione, mentre sono ammissibili gli interventi di ripopolamento artificiale del soprassuolo, finalizzati alla conversione ed alla modifica della struttura del bosco o della composizione delle specie, specificatamente finalizzati al miglioramento del valore economico del bosco;
- Per i beneficiari pubblici e privati che gestiscono superfici superiori a 80 ettari il sostegno è subordinato alla presenza di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente nel rispetto dell'articolo 21, punto 2 del Regolamento (UE) 1305/13 ed in conformità alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993, come meglio specificato al capitolo 8.1. del presente Programma;
- presentazione di un piano di investimenti che definisca il valore atteso di miglioramento produttivo ed economico, con particolare riferimento al valore aggiunto del prodotto legnoso, da realizzare con il progetto stesso;
- il sostegno non può inoltre essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

#### 8.2.8.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I fabbisogni individuati dall'analisi SWOT fanno principale riferimento all'esigenza di favorire lo sviluppo della produzione di energia, in modo particolare di calore, da fonti rinnovabili, sostituendo in tal modo per quanto possibile i combustibili fossili. La scarsa competitività economica delle produzioni legnose locali, peraltro, suggerisce di incoraggiare la creazione di accordi di filiera locali che coinvolgano ampie superfici

boscate.

Per quanto riguarda invece gli interventi che puntano al miglioramento del valore economico delle foreste, con azioni direttamente mirate ad elevare la qualità delle foreste stesse, si intendono favorire principalmente gli interventi realizzati in foreste con certificazione di qualità e di grandi estensioni.

La selezione delle domande di aiuto, che dovrà avvenire sulla base di specifici bandi di accesso e delle relative graduatorie di merito, terrà conto pertanto delle seguenti priorità:

**Azione 1 – Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali**

- Realizzazione del progetto nell'ambito di un accordo di filiera legno-energia;
- estensione della superficie forestale detenuta ricompresa in un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente;
- interventi realizzati nelle aree a maggiore indice di ruralità (aree D e C3).

**Azione 2 – Interventi di miglioramento del valore economico delle foreste**

- estensione della superficie forestale detenuta;
- investimenti in aree sottoposte a certificazione di buona gestione forestale;
- foreste ricadenti in aree protette.

8.2.8.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'entità dell'aiuto per la presente misura è il seguente

**Azione 1 – Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali**

- 40 % del costo dell'investimento ammissibile.

L'importo del singolo progetto è ammissibile entro i seguenti limiti di costo totale:

- minimo € 25.000,00 e massimo € 500.000,00.

E' facoltà delle imprese richiedenti presentare progetti superiori ai suddetti massimali, fermo restando che il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto di detti limiti massimi di spesa

Da comunicare ai sensi dell'art. 41 del Regolamento di esenzione per il settore agricolo e forestale Reg UE 702/2014 del 25.06.2014 (ABER).

Il sostegno non può inoltre essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

**Azione 2 – Interventi di miglioramento del valore economico delle foreste**

Il tasso di aiuto per la presente misura è il seguente:

- 40 % del costo dell'investimento ammissibile.

L'importo del singolo progetto è ammissibile entro i seguenti limiti:

- minimo € 25.000,00 e massimo € 200.000,00.

È facoltà delle imprese richiedenti presentare progetti superiori ai suddetti massimali, fermo restando che il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto di detti limiti massimi di spesa

Per gli interventi selvicolturali ammissibili al sostegno si fa riferimento al Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici.

È prevista la detrazione dell'importo del legname avente valore commerciale eventualmente ricavato dall'esecuzione degli interventi selvicolturali migliorativi. Si applicano i prezzi del legname all'imposto indicati nel Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici.

Da comunicare ai sensi dell'art. 41 del Regolamento di esenzione per il settore agricolo e forestale Reg UE 702/2014 del 25.06.2014 (ABER).

Il sostegno non può inoltre essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

#### 8.2.8.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.8.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi, classificabili per la sotto-misura con le tipologie R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi), R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ), R4 (Appalti pubblici) e R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento), sono insiti nella verifica delle seguenti condizioni:

- corretta valutazione del piano di investimenti e delle relative informazioni oggettive e verificabili dell'aumento del valore economico delle aree forestali, con particolare riferimento al valore economico della foresta e del valore aggiunto del prodotto legnoso, ponendo a confronto la situazione precedente e successiva all'investimento;
- valutazione della limitazione per gli investimenti che devono essere riferiti ad operazioni precedenti la trasformazione industriale dei prodotti forestali legnosi;
- per quanto riguarda gli interventi nel bosco, corretta valutazione di non ammissibilità delle operazioni selvicolturali di utilizzazione di fine turno e di rinnovazione dopo il taglio di utilizzazione;
- valutazione della non ammissibilità all'aiuto dell'acquisto di beni non durevoli come i materiali di consumo a ciclo breve quali dispositivi di protezione individuale, abbigliamento per i lavoratori

forestali, arnesi da taglio manuale, nonché l'acquisto di attrezzature specifiche per la manutenzione di aree verdi quali sveltatori, tosasiepi, piattaforme elevatrici per potatura ecc.

- corretta valutazione della effettiva situazione di imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ed ai soggetti inaffidabili segnalati dall'Organismo Pagatore AGEA;
- corretta valutazione dei motivi di esclusione delle domande di aiuto presentate da beneficiari che detengono superfici forestali superiori ad 80 ettari e che non dispongono di un Piano di gestione forestale o strumento equivalente;
- corretta applicazione del Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici ove necessario;
- Rispetto della normativa sugli appalti e contratti pubblici da parte dei beneficiari pubblici e dell'instaurazione di corrette procedure ad evidenza pubblica in applicazione del Codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. n. 163/2006 e relativo regolamento (DPR n. 207/2010);
- dell'estensione della superficie forestale detenuta/lavorata.

#### 8.2.8.3.5.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

I rischi insiti nella verifica delle condizioni di ammissibilità, come sopra classificati, possono essere mitigati mediante le seguenti attività istruttorie delle domande di aiuto e pagamento:

- Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti;
- Verifica di esistenza di stato di difficoltà dell'impresa;
- Verifica di affidabilità del richiedente tramite le banche dati dell'OP AGEA;
- Consultazione di atti, piani e progetti archiviati presso la regione e, se necessario, presso le autonomie locali;
- Consultazione di data base e cartografie forestali, paesaggistiche ed ambientali statali, regionali e locali, nonché delle relative norme tecniche di attuazione;
- Consultazione del fascicolo aziendale, del catasto terreni e di altri dati in possesso dell'amministrazione regionale;
- Verifica delle dichiarazioni rese nella domanda di aiuto, e della relativa documentazione cartacea presentata a supporto, del possesso dei parametri concernenti i criteri di selezione previsti dalle singole azioni;
- Verifica delle voci di costo Prezzario vigente al momento della presentazione della domanda di aiuto;
- attività di verifica degli appalti pubblici, così come implementata nel periodo di programmazione 2007/2013, mediante apposita check-list, e richiesta di supporto, qualora necessario data l'assenza di personale specializzato in materia e/o le problematiche specifiche dell'affidamento, dell'Osservatorio regionale dei Contratti pubblici, sezione regionale dell'Autorità di vigilanza dei



contratti pubblici (AVCP);

- verifica dell'attuazione piano di investimenti in relazione al valore atteso di miglioramento produttivo ed economico, con particolare riferimento al valore aggiunto del prodotto legnoso, da realizzare con il progetto stesso.

Ulteriore supporto è fornito dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale di AGEA (SIAN), dalle sue visualizzazioni ortofotocartografiche e catastali ed altre Banche dati ivi presenti.

#### 8.2.8.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

#### 8.2.8.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

#### 8.2.8.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

La definizione e la metodologia di individuazione della superficie minima a partire dalla quale diventa obbligatorio il piano di gestione aziendale è riportata al paragrafo 8.1. del presente programma.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

La definizione di strumento di pianificazione equivalente di cui al punto 2), art. 21 del Reg. (UE) 1305/13 è riportata al paragrafo 8.1. del presente programma.

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente

#### 8.2.8.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.8.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Per l'analisi generale dei rischi connessi con l'attuazione della misura (principalmente l'inclusione in domanda di pagamento di costi non rimborsabili dal FEASR e la selezione di beneficiari non ammissibili) si è adottato il metodo di classificazione del "rischio d'errore" di cui alle linee guida comunitarie sulla verificabilità e controllabilità.

I rischi R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento) sono trasversali a tutte le misure del programma e saranno mitigati con azioni di intervento comuni riportate nell'apposita sezione generale del Programma (Capitolo 18).

Per le sotto-misure interessate sono insiti nell'attuazione anche i rischi classificabili come R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi), R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ) e R4 (Appalti pubblici).

Vedi quanto riportato a livello di sottomisura/operazione.

##### 8.2.8.4.2. Misure di attenuazione

Vedi quanto riportato a livello di sottomisura/operazione.

##### 8.2.8.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le procedure di gestione e controllo, nonché le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA hanno valutato ex ante le condizioni di Verificabilità e Controllabilità delle Misure ed ai fini applicativi utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli. *Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.*

##### 8.2.8.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Vedi quanto riportato a livello di sottomisura/operazione dove rilevante.

8.2.8.6. *Informazioni specifiche della misura*

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Vedi quanto riportato a livello di singola operazione.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Vedi quanto riportato a livello di singola operazione.

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Vedi quanto riportato a livello di singola operazione.

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Vedi quanto riportato a livello di singola operazione.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Vedi quanto riportato a livello di singola operazione.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Vedi quanto riportato a livello di singola operazione.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici]

Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Vedi quanto riportato a livello di singola operazione.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Vedi quanto riportato a livello di singola operazione.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Vedi quanto riportato a livello di singola operazione.

*8.2.8.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura*

